
PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO
ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

REGIONE-EMILIA-ROMAGNA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

I COMMISSIONE PERMANENTE
" BILANCIO, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI "

2471 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018" (Delibera di Giunta n. 468 del 04 04 16).

Pubblicato sui Supplementi speciali del Bollettino Ufficiale n. 95 del 05/04/2016 e n. 98 del 13/04/2016

(Relatore consigliere Roberto Poli)
(Relatore di minoranza consigliere Massimiliano Pompignoli)

Testo n. 5/2016 licenziato nella seduta del 24 aprile 2016 con il titolo:

PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018

**RELAZIONE DEL CONSIGLIERE ROBERTO POLI
RELATORE DELLA COMMISSIONE**

Tratterò in un'unica relazione gli oggetti 2471 e 2472, fermo restando che gli stessi saranno sottoposti a votazioni separate.

L'esame degli oggetti 2471 e 2472 si è concluso dopo l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni Assembleari con l'approvazione in I Commissione nella seduta del 26 aprile 2016.

Sulla Proposta di Legge riguardante la prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018, il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti con verbale n. 7 del 18 aprile 2016 ha espresso il proprio parere favorevole.

Il Progetto di Legge di variazione e il Progetto di Legge collegato rispondono alle necessità emerse nei primi mesi di gestione non programmabili in sede di predisposizione, discussione e approvazione del bilancio preventivo 2016-2018, e le variazioni sono proposte nel rispetto dei vincoli di equilibrio che presiedono alla formazione del bilancio di previsione.

Le variazioni proposte sono prevalentemente di carattere compensativo tra Missioni e programmi diversi che a norma dell'art. 51 del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011, non sono di competenza della Giunta regionale ma possono essere autorizzate solo con apposita Legge.

Con il provvedimento di variazione si sono, inoltre, iscritte in entrata e contestualmente in uscita risorse a destinazione vincolata di provenienza statale, comunitaria o da altri soggetti, il totale della variazione alle entrate e alle spese, sui diversi esercizi, risulta per il 2016 di più 14.886.918,78 (stanziamento di competenza) e più 28.009.675,05 (stanziamento di cassa).

Per il 2017 e il 2018 sono confermati i valori già indicati nel Progetto di Legge.

Sono iscritti in entrata e stanziati in spesa i seguenti importi:

11.490.281,00 quali trasferimenti statali per gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego che saranno trasferiti all'Agenzia regionale per il lavoro;

4.810.198,78 quali trasferimenti dalla contabilità speciale delle somme residue per gli interventi relativi al sisma 2008 (provincia di Parma, Reggio Emilia e Modena), da trasferire all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile finalizzati alla prosecuzione degli interventi;

7.000.000,00 quale restituzione di somme non utilizzate nel piano triennale Attività produttive (già incassate) e ridestinate agli interventi del programma stesso.

Le altre voci principali riguardano:

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO
ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

1. Assegnazioni statali per la bonifica del sito inquinato di Fidenza per un importo di 4 milioni di euro nel triennio 2016-2018 (1 milione nel 2016, 1.5 milioni nel 2017 e 1.5 milioni nel 2018) in attuazione dell'Accordo di programma sottoscritto fra il Ministero dell'Ambiente, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Parma e il Comune di Fidenza.
2. La creazione di un nuovo capitolo per consentire la messa a disposizione delle risorse previste a sostegno del fondo istituito dalla Legge Regionale sull'economia circolare. La copertura prevista è attraverso l'utilizzo di quota di avanzo vincolato relativo alla finalità del piano di Azione ambientale.
3. La proroga degli interventi rivolti a vittime di tratta di esseri umani (530.000 euro).
4. La difesa fitosanitaria e i libri genealogici del bestiame (1.577.000). Per l'attività di miglioramento genetico del bestiame si tratta di risorse statali versate per un importo a saldo delle assegnazioni 2014 (595.889 euro) e 2015 (780.023 euro) per un totale di 1.375.912. Per il settore fitosanitario l'importo è di 200.730 euro per la realizzazione della parte di competenza della Regione Emilia-Romagna del programma di monitoraggio nazionale nel settore fitosanitario presentato dall'Italia nel 2016, approvato dalla Commissione Europea.
5. Le politiche giovanili e le azioni formative aziendali (1.563.000).

All'art. 2 della Legge di variazione di bilancio, nell'ambito delle risorse relative alla Missione Trasporti e diritto alla mobilità, si destinano attraverso una misura compensativa, 700.000 euro alla viabilità e infrastrutture stradali.

6. All'art. 3 della Legge di variazione di bilancio viene autorizzato un contributo straordinario di 450.000 euro al Comune di Reggio Emilia per le opere di allestimento dell'Aula speciale per la celebrazione del processo Aemilia.

Sono inoltre state rimodulate nel triennio le risorse relative al programma operativo finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) assegnando le risorse alle annualità in cui si verificherà l'effettivo utilizzo delle stesse.

Questa variazione è a saldo 0 nel triennio.

L'art. 4 dell'oggetto 2471 definisce per l'esercizio finanziario 2016 un contributo di 50.000 euro al Museo internazionale delle Ceramiche di Faenza, rese disponibili dalla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

OGGETTO 2472 COLLEGATO

Secondo quanto disposto dal Governo con Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011, la Giunta regionale propone all'Assemblea legislativa questo Progetto di Legge con cui si definiscono

modifiche e integrazioni a provvedimenti di Leggi Regionali strettamente collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione 2016-2018.

Il Progetto di Legge è finalizzato a rendere più efficace l'Azione amministrativa volta al conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR).

L'art. 1 detta le finalità generali del collegato.

L'art. 2 propone modifiche all'art. 8 della Legge Regionale n. 13 del 2000 (Norme in materia di sport) in modo da rendere possibile per la Regione di potere fare fronte ai danni subiti dagli impianti sportivi a seguito di eventi calamitosi per i quali sia stato riconosciuto e dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

In questo caso si supera la previsione di graduatorie per l'assegnazione dei contributi regionali, demandando alla Giunta regionale la definizione di criteri e modalità di erogazione, che dovrà comunque avvenire nel rispetto della normativa europea.

La deroga vale solo in caso di eventi eccezionali.

L'art. 3 è finalizzato a dare continuità agli impegni assunti dall'Assemblea legislativa e propone la modifica all'art. 34 della Legge Regionale n. 19 del 2012 (Legge finanziaria regionale per il 2013) incrementando da 4 a 6 anni del fondo straordinario costituito presso ATERSIR e riguarda l'assunzione solidale per l'intera Regione dei danni economici e finanziari dovuti agli eventi sismici del 2012, subiti dal Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'area colpita (la dotazione passa da 10 a 15 milioni di euro).

L'art. 4 prevede modifiche all'art. 8 della Legge Regionale n. 18 del 2012 attraverso le quali si stabilisce nella sostanza che il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti in carica alla data di entrata in vigore della presente Legge continui ad esercitare le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2017 determinando di conseguenza l'aumento della durata da 3 a 5 anni (in analogia a quanto previsto da altre Regioni, come ad esempio l'Abruzzo il Piemonte, la Toscana e l'Umbria), al fine di garantire una maggiore continuità di azione del Collegio, ridurre gli oneri amministrativi connessi a reiterati rinnovi e assicurare una maggiore efficienza amministrativa, in particolare in una fase di transizione come quella attuale.

L'art. 5 introduce modifiche all'art. 69 della Legge Regionale n. 13 del 2015 per consentire agli Enti subentrati alle Comunità Montane (Unioni dei Comuni Montani) la conclusione dei provvedimenti per i quali le stesse Unioni hanno ricevuto specifiche assegnazioni e risorse dalla Regione.

Il tema riguarda in particolare le imprese agricole che hanno subito danni per eventi calamitosi che come previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, devono obbligatoriamente essere versate ai beneficiari entro 4 anni dagli eventi accaduti nel 2013, con scadenza nel primo trimestre 2017.

L'art. 6 esplicita disposizioni per l'attuazione del capo I del titolo II della Legge Regionale n. 13 del 2015 per le funzioni che riguardano la sicurezza territoriale, la difesa del suolo e della costa

disciplinando l'intero ciclo relativo alla realizzazione degli interventi regionali dalla programmazione da parte della Giunta attraverso il programma regionale degli interventi di prevenzione e sicurezza del territorio, alla gestione ed esecuzione dipendenti dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile.

L'art. 7 interessa gli incarichi di diretta collaborazione con competenze di supporto ai principali organi politici e di raccordo con l'Amministrazione in relazione a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 43 del 26 novembre 2001 (testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e, a decorrere dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli incarichi a tempo determinato di diretta collaborazione presso le strutture come definite dal capo II del titolo II della Legge Regionale n. 43 del 2001, posso essere conferiti prescindendo dal possesso del titolo di studio, con parametrizzazione del trattamento economico a quello dirigenziale, qualora il relativo contratto individuale non comprenda compiti di attività gestionale.

Si recepiscono con questo articolo gli orientamenti della Corte Costituzionale in materia e la più recente evoluzione legislativa.

L'art. 8 esplicita norme di attuazione della Legge Regionale n. 23 del 2015 (Legge di stabilità regionale 2016).

Si prevede che, entro i limiti di spesa disposti dagli articoli 8 e 9 della sopracitata Legge, la Giunta regionale sia autorizzata con proprio atto ad effettuare variazioni compensative nell'ambito della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" – Programma 1 di difesa del suolo e 11 Soccorso Civile – Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, necessarie al trasferimento delle risorse all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile.

L'art. 9 modifica il comma 4 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 3 del 3 marzo 2016 (Memoria del 900, promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del 900 in Emilia-Romagna).

Accogliendo la richiesta del Ministero dei Beni e delle Attività culturali di specificare che gli interventi regionali previsti dall'art. 5 sono comunque attuati nel rispetto della normativa statale in materia.

Nel complesso si tratta quindi di provvedimenti che rispondono a esigenze emerse nei primi mesi di gestione e si rendono necessari per dare piena attuazione alle scelte programmatiche del Presidente Bonaccini, della Giunta e della maggioranza che governano la nostra Regione.

Art. 1**Stato di previsione delle entrate e delle spese**

1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 2016 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 14.886.918,78, quanto alla previsione di competenza, e aumentato di euro 28.009.675,05, quanto alla previsione di cassa.

2. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 2017 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 920.294.566,35, quanto alla previsione di competenza.

3. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 2018 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 908.768.402,63, quanto alla previsione di competenza.

Art. 2**Modifica alla legge regionale n. 23 del 2015**

1. Alla tabella A, di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di stabilità regionale 2016)), sono apportate le seguenti modifiche:

Tabella A					
Legge regionale	Missione	Programma	2016	2017	2018
LR 30 1998 DISCIPLINA DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	1 Trasporto ferroviario	-700.000,00		
LR 3 1999 RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	700.000,00		

Art. 3**Contributo straordinario al Comune di Reggio Emilia per realizzazione opere aula speciale per dibattimento processo penale "Aemilia"**

1. La Regione, nel perseguimento delle proprie finalità di sviluppo economico e sociale del territorio, a cui contribuisce in misura rilevante il funzionamento dei servizi della giustizia, sia civile che penale, è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 450.000,00 al Comune di Reggio Emilia

per la realizzazione delle necessarie opere di allestimento dell'aula speciale per la celebrazione del dibattimento nel processo penale cd "Aemilia".

2. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione amministrativa e contabile per la concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, per l'esercizio 2016, la Regione fa fronte mediante l'autorizzazione di spesa pari a euro 450.000,00 nell'ambito della Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 11 Altri servizi generali.

Art. 4

Contributo al M.I.C. - Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – O.N.L.U.S.

1 La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio finanziario 2016, un contributo di euro 50.000,00 al M.I.C. - Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – O.N.L.U.S., per il sostegno al funzionamento del museo.

2. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione amministrativa contabile per la concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, per l'esercizio 2016, la Regione fa fronte mediante l'autorizzazione di spesa pari a euro 50.000,00 nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali – Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).